



Allegato alla delibera CC
n° 130 del 21-22/11/05



COMUNE di TARANTO
DIREZIONE
ATTIVITA' PRODUTTIVE

Titolo

**PIANO PROGRAMMA DELLE AREE PER IL
COMMERCIO SU SPAZI PUBBLICI**

L.R. n.18 DEL 24.07.01

Dirigente :

—— *Dott. SANTO BARRACATO*

Assessore :

—— *Dott. ARTURO ROSSANO*

Assistenza Specialistica : —— *IPRES - BARI*

Progettisti :

—— *Arch. TERENCE LO MARTIRE*

Coordinatore sportello unico dei mercati

Del.G.M. 968/01 - Determina Dirigenziale n.96/01

Tavola

REGOLAMENTO GENERALE

Data

NOV. ' 2005

INDICE

TITOLO 1 - NORME GENERALI

- Art. 1 - Ambito di applicazione
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Attività su aree pubbliche
- Art. 4 - Attività del commercio su posteggi dati in concessione
- Art. 5 - Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo A
- Art. 6 - Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A
- Art. 7 - Procedimenti relativi al commercio svolto in forma itinerante
- Art. 8 - Norme comuni
- Art. 9 - Trasferimento, soppressione di mercati, istituzione di nuovi posteggi
- Art. 10 - Aree private a disposizione del comune
- Art. 11 - Revoca dell'autorizzazione
- Art. 12 - Norme comportamentali
- Art. 13 - Normativa igienico-sanitaria
- Art. 14 - Assenze
- Art. 15 - Assegnazione dei posteggi vacanti
- Art. 16 - Vendita a mezzo di veicoli
- Art. 17 - Regolazione della circolazione pedonale e veicolare
- Art. 18 - Determinazione degli orari
- Art. 19 - Tariffe per la concessione di suolo pubblico e raccolta rifiuti solidi urbani

TITOLO 2 - MERCATI E POSTEGGI FUORI MERCATO

- Art. 20 - Mercati esistenti
- Art. 21 - Posteggi fuori mercato
- Art. 22 - Funzionamento dei mercati
- Art. 23 - Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi
- Art. 24 - Posteggi riservati ai portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale
- Art. 25 - Posteggi da attribuirsi ai produttori agricoli ed ai pescatori
- Art. 26 - Norme relative alla migliona, allo scambio e all'ampliamento della superficie dei posteggi
- Art. 27 - Trasferimento del posteggio per motivi di pubblico interesse
- Art. 28 - Assenze

TITOLO 3 - FIERE

- Art. 29 - Fiere ordinarie
- Art. 30 - Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi
- Art. 31 - Fiere Promozionali
- Art. 32 - Commercio su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze ed eventi

TITOLO 4 - COMMERCIO ITINERANTE

- Art. 33 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante
- Art. 34 - Zone vietate

TITOLO 5 - SANZIONI

- Art. 35 - Sanzioni
- Art. 36 - Distruzione e devoluzione delle merci sequestrate o confiscate
- Art. 37 - Norma di rinvio

TITOLO 1 - NORME GENERALI

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle attività commerciali sulle aree pubbliche della città di Taranto, salve le specifiche disposizioni previste per i mercati settimanali e per le fiere.
2. Il regolamento ha validità di quattro anni e può essere aggiornato, di norma entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima approvazione.
3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le norme comunali in materia contenute in regolamenti, ordinanze e delibere emanate precedentemente.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a) per commercio sulle aree pubbliche, l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
 - b) per aree pubbliche, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - c) per autorizzazioni di tipo A, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche mediante l'uso di posteggio, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera a), del D.lgs. 114/1998;
 - d) per autorizzazioni di tipo B, le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza l'uso di posteggio e in forma itinerante, di cui all'articolo 28 comma 1, lettera b), del D.lgs. 114/1998;
 - e) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
 - f) per posteggio sparso, il posteggio situato in area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e soggetto al rilascio della concessione;
 - g) per mercato annuale quello che si svolge in tutto il corso dell'anno;
 - h) per mercato stagionale quello che si svolge per un periodo non superiore a sei mesi nel corso dell'anno;
 - i) per mercati o gruppi di posteggi sparsi a merceologia esclusiva quelli costituiti da tutti i posteggi organizzati per settori merceologici o per specializzazioni merceologiche;

- j) per presenze in un mercato il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato in un mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto svolgere attività commerciale;
- k) per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato in tale fiera;
- l) per miglìoria, la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in una fiera o in un mercato, di sceglierne un altro purché non assegnato;
- m) per scambio, la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- n) per settori merceologici, il settore alimentare e il settore non alimentare di cui all'articolo 5 del D.lgs. 114/1998 e all'art. 5 della legge regionale 1 agosto 2003 n.11;
- o) per specializzazioni merceologiche, le segmentazioni merceologiche interne ai settori;
- p) per requisiti soggettivi, i requisiti di accesso alle attività commerciali previsti dall'articolo 5 del D.lgs. 114/1998 e all'art. 5 della legge regionale 1 agosto 2003 n.11;
- q) per produttori agricoli, i soggetti in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi della L. 59/1963 e del D. Lgs. 18 maggio 2001 n. 228;
- r) per pescatori, i soggetti, singoli o associati, che esercitano l'attività di pesca in maniera non occasionale;
- s) per posteggio riservato, il posteggio individuato per i produttori agricoli, i pescatori e per i soggetti portatori di handicap e associazioni di commercio equo e solidale;
- t) per spunta, operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- u) per spuntista, l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- v) per fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- w) per fiera promozionale, la manifestazione commerciale che si svolge su aree pubbliche o private di cui il Comune abbia la disponibilità, indetta al fine di promuovere o valorizzare specifiche produzioni locali tipiche, attività culturali, prodotti di antiquariato o aventi valore storico o artistico. A tali manifestazioni possono partecipare gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche i soggetti iscritti nel registro delle imprese, nonché artisti, scambisti ed operatori non professionali in genere.

Articolo 3

Attività su aree pubbliche

1. Il commercio su area pubblica è soggetto ad autorizzazione amministrativa ed è svolto da persone fisiche o società di persone in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 della legge regionale 1 agosto 2003 n. 11.
2. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggi dati in concessione per dieci anni;
 - b) in forma itinerante su qualsiasi area, fatta eccezione per quelle elencate all'art. 33 e nel rispetto delle modalità prescritte dall'art. 32.

Articolo 4

Attività del commercio su posteggi dati in concessione

1. La domanda per il rilascio della autorizzazione al commercio su aree pubbliche ricadenti nella città di Taranto di cui all' art. 3, comma secondo, lett. a) e della relativa concessione di posteggio è presentata al competente Servizio comunale a seguito di bando pubblico, sulla base delle norme di cui al successivo articolo 5.
2. Nello stesso mercato un medesimo soggetto, persona fisica o società, non può essere titolare di più di un'autorizzazione, e connessa concessione di posteggio, salvo che sia già titolare di più concessioni di posteggi alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1991 n. 112 o che si tratti di società cui vengono conferite più aziende per l'esercizio del commercio su aree pubbliche relative a posteggi esistenti nel medesimo mercato.
3. E', invece, ammesso in capo a uno stesso soggetto il rilascio di più autorizzazioni di tipo A per più mercati, anche aventi svolgimento nei medesimi giorni e orari.
4. L'autorizzazione e la concessione decennale di posteggio abilita anche:
 - all'esercizio nell'ambito del territorio regionale dell'attività in forma itinerante;
 - all'esercizio nei posteggi occasionalmente liberi, a seguito di spunta;
 - alla partecipazione alle fiere.
5. Il rilascio dell'autorizzazione per il mercato settimanale e per tutti i mercati non dotati di specifiche attrezzature è anche atto di concessione del posteggio; l'atto di concessione si formalizza con l'indicazione del numero del posteggio assegnato e delle relative dimensioni sull'autorizzazione amministrativa. La concessione del posteggio ha validità di dieci anni e non può essere ceduta se non con l'azienda. Il rilascio dell'autorizzazione per i mercati dotati di attrezzature necessita di apposita concessione all'uso del suolo pubblico ad esclusione dei mercati coperti ove è necessario apposito contratto pubblico decennale rinnovabile su domanda da presentarsi entro tre mesi dalla scadenza.

6. Qualora il concessionario di suolo pubblico avanzi domanda di "Permesso di costruire" o presenti DIA, deve anche obbligarsi al ripristino dello stato del luogo alla scadenza della concessione; deve inoltre esplicitamente dichiarare di essere consapevole che per ragioni di pubblico interesse la concessione può essere revocata ancor prima della scadenza naturale del termine, fatto salvo l'obbligo del comune di un termine di preavviso di 4 mesi.

7. Nel rispetto delle disposizioni in materia igienico-sanitaria, nonché dei limiti di carattere merceologico disposti dal Comune, l'operatore ha facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

Articolo 5

Procedura di rilascio delle autorizzazioni di tipo A

1. Le domande di rilascio dell'autorizzazione di tipo A e della relativa concessione di posteggio, all'interno dei mercati e per i posteggi fuori mercato, sono inoltrate al Comune, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sulla base delle indicazioni previste nell'apposito bando comunale contenente l'indicazione dei posteggi, la loro ampiezza e ubicazione, le eventuali determinazioni di carattere merceologico e i criteri di priorità di accoglimento delle istanze.

2. Entro il 30 aprile e il 30 settembre di ciascun anno, il Comune fa pervenire all'Assessorato regionale competente i propri bandi ai fini della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia entro i successivi trenta giorni.

3. Le domande di rilascio delle autorizzazioni possono essere inoltrate al Comune a partire dalla data di pubblicazione dei bandi sul Bollettino Ufficiale e devono essere fatte pervenire nel termine massimo di sessanta giorni da essa. Le domande eventualmente pervenute al Comune fuori detto termine sono respinte e non danno luogo ad alcuna priorità in futuro. L'esito dell'istanza è comunicato agli interessati entro **novanta giorni**, decorsi i quali la stessa deve considerarsi accolta, compatibilmente con la disponibilità dei posteggi messi a bando.

4. Le domande presentate da operatori che fossero già titolari di un posteggio nell'ambito dello stesso mercato o gruppo di posteggi fuori mercato a merceologia esclusiva, sono dichiarate irricevibili ed alle stesse non è dato seguito.

5. Le domande presentate da operatori già aggiudicatari in passato di un posteggio nell'ambito di uno stesso mercato o gruppi di posteggi fuori mercato a merceologia esclusiva, qualora abbiano ceduto l'azienda ed il contestuale diritto ad occupare il posteggio nell'ultimo anno, sono collocate in coda alla graduatoria; ciò al fine di evitare speculazioni sull'uso del suolo pubblico. E' fatto obbligo in capo all'Ufficio preposto di inserire tale disposizione nei bandi a emanarsi.

6. Il Comune esamina le domande regolarmente pervenute e rilascia l'autorizzazione e la contestuale concessione per ciascun posteggio libero sulla base di una graduatoria formulata tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri:

- a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato o, quando trattasi di posteggi fuori mercato, maggiore anzianità di presenze maturate in un posteggio appartenente allo stesso gruppo per la vendita della stessa tipologia merceologica di cui al successivo comma 7;
- b) anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
- c) anzianità di iscrizione al REA (ex registro ditte) per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

7. Il Comune ai sensi del comma 5 dell'articolo 6 della L.R. n. 18/2001 fa uso della facoltà di ripartizione dei posteggi nei mercati nelle seguenti categorie merceologiche:

categorie merceologiche	corrispondenza con le categorie merceologiche di cui all'allegato A della L.R. n.18/2001
Categoria A	1) alimentari in genere, carni e prodotti a base di carni; 2) prodotti alimentari tipici di provenienza pugliese; 5) pane, pasticceria e dolciumi; 6) bevande
Categoria B	3) frutta e verdura
Categoria C	4) pesci, crostacei e molluschi
Categoria D	8) prodotti tessili, biancheria (biancheria per la casa)
Categoria E	9) articoli di abbigliamento e pellicceria 10) accessori dell'abbigliamento
Categoria F	11) calzature e articoli in cuoio
Categoria G	12) mobili, articoli di illuminazione 13) casalinghi (prodotti per l'igiene della persona e la pulizia della casa) 14) elettrodomestici, radio-tv 21) prodotti dell'artigianato tipico pugliese
Categoria H	15) dischi, musicassette e strumenti musicali 17) libri, giornali, cartoleria
Categoria I	16) ferramenta, vernici, giardinaggio, articoli igienico sanitari e da costruzione 18) fiori e piante
Categoria L	7) cosmetici e articoli di profumeria
Categoria M	19) animali ed accessori e articoli per l'agricoltura
Categoria N	20) accessori per auto-moto-cicli-natanti
Categoria O	22) altri prodotti
Categoria P	Somministrazione di alimenti e bevande a mezzo idonee attrezzature, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie

Ai fini della procedura di cui al presente articolo, gli interessati nell'istanza specificano per quale categoria intendono concorrere. Sulla base di tali indicazioni, il Comune redige distinte graduatorie per ciascun gruppo di posteggi, assegnando gli stessi a coloro che, in ciascuna di esse, risultino averne diritto.

8. A seguito della predisposizione della/e graduatorie gli aventi titolo sono convocati in base all'ordine della/e stessa/e al fine della scelta dei posteggi disponibili. I convocati impossibilitati a comparire devono delegare un proprio rappresentante. I convocati o i loro delegati che non si presentino nel giorno e l'ora stabiliti, sono considerati assenti ed il posteggio è assegnato d'ufficio.

9. Nel caso di affidamento per specializzazione merceologica, il vincitore è tenuto tassativamente a rispettare, pena la decadenza della autorizzazione, la specializzazione merceologica.

10. A chi ottiene l'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in un mercato e contestuale concessione di posteggio, vengono azzerate tutte le presenze fino ad allora accumulate in veste di "spuntista".

11. Sono escluse dall'applicazione della procedura di cui al presente articolo e sono rilasciate dal Comune, le autorizzazioni e concessioni di posteggio relative:

- a) ai produttori agricoli di cui alla L. 59/1963 e D. Lgs. 228/2001 ed ai pescatori;
- b) ai soggetti portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale nei limiti del 5 per cento dei posteggi del mercato.

Articolo 6

Subingresso nelle autorizzazioni di tipo A

1. Il trasferimento della gestione o della proprietà dell'azienda o del ramo d'azienda, per atto fra vivi o per causa di morte, su richiesta del subentrante, comporta:

- a) l'intestazione a suo nome dell'autorizzazione amministrativa;
- b) il trasferimento in capo allo stesso subentrante dell'anzianità di mercato e dell'anzianità di attività maturata sull'autorizzazione oggetto di volturazione, ad esclusione dell'anzianità di iscrizione al Registro delle imprese. La disposizione si applica anche al conferimento in società.

2. Il subentrante per atto fra vivi in possesso dei requisiti morali e, qualora richiesti, professionali, può iniziare l'attività dopo aver presentato comunicazione di subingresso sia per la voltura dell'autorizzazione che per il rilascio della concessione di posteggio la cui durata sarà pari a quella residua del titolo ritirato. Tale comunicazione, sottoscritta anche dal cedente, deve essere presentata entro sessanta gg. dalla data di subentro e deve contenere l'autodichiarazione sul possesso dei requisiti morali, deve avere allegata l'autorizzazione originale e la copia dell'atto di cessione. Nel periodo precedente la presentazione della comunicazione di subingresso è proibito l'esercizio dell'attività da parte del futuro titolare.

3. Se il cessionario dell'attività non è in possesso, al momento dell'atto di trasferimento dell'azienda, dei requisiti soggettivi previsti, l'esercizio dell'attività commerciale e la reintestazione dell'autorizzazione sono sospesi fino al loro ottenimento, che deve avvenire entro un anno.
4. In caso di morte del titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche gli eredi, in possesso dei requisiti morali, anche in mancanza dei requisiti professionali di cui all'art. 5 co. 5 del D.lgs. 114/98, a titolo provvisorio e previa presentazione di apposita comunicazione al Comune, possono continuare l'attività del de cuius per sei mesi dalla data di apertura della successione.
5. Il subentrante per causa di morte, pena la decadenza, deve essere in possesso dei requisiti morali e professionali richiesti e deve chiedere la voltura dell'autorizzazione a proprio nome entro un anno dal decesso del precedente titolare.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5, in quanto compatibili si applicano anche in caso di decesso del legale rappresentante di società.
7. Qualora l'erede non intenda continuare l'attività, ha facoltà di cedere l'azienda ad altro soggetto entro 12 mesi dalla morte del titolare. In tal caso, la domanda di reintestazione, corredata di autocertificazione attestante il possesso dei requisiti, è presentata dal cessionario entro 60 giorni dall'atto di trasferimento.
8. In caso di trasferimento della gestione dell'azienda, i relativi titoli autorizzatori, su richiesta, sono volturati al subentrante per la durata del contratto e, alla scadenza o risoluzione del contratto, sempre su richiesta, sono reintestati al proprietario.
9. Non è ammessa la cessione dell'attività relativamente a uno o più giorni per i quali è autorizzato l'uso del posteggio.
10. Il dirigente del Servizio provvede ad integrare, definire, precisare, con propri atti, la relativa modulistica, nel rispetto della normativa vigente, dandone opportuna pubblicità.

Articolo 7

Procedimenti relativi al commercio svolto in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'articolo 3, comma 2, lett. b), è rilasciata dal Comune di residenza del richiedente, o in caso di società di persone, dal Comune in cui ha la sede legale la società. L'autorizzazione abilita:
 - all'esercizio dell'attività in forma itinerante nel territorio nazionale;
 - alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago;
 - all'esercizio dell'attività nelle fiere nonché nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi.

2. Ad uno stesso soggetto non può essere rilasciata, anche per subentro, più di una autorizzazione di cui al comma precedente.

3. La domanda volta ad ottenere l'autorizzazione deve essere trasmessa con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e si intende accolta qualora il Dirigente del Servizio non comunichi all'interessato il provvedimento di diniego **entro il termine di novanta (90) giorni** dal ricevimento della domanda; l'autorizzazione può essere negata solo con atto motivato.

4. Nel caso di cambiamento di residenza in altro comune del titolare della autorizzazione, ovvero, nel caso di società, di modificazione della sede legale della stessa, il comune che ha rilasciato l'autorizzazione provvede entro 30 giorni dalla richiesta dell'interessato a trasmettere la documentazione relativa al Comune della nuova residenza o della nuova sede legale, il quale provvede al rilascio della nuova autorizzazione e alla comunicazione dell'avvenuto rilascio al comune di provenienza per gli adempimenti conseguenti. Nella nuova autorizzazione sono annotati gli estremi della precedente.

5. Si applica anche al subingresso nelle autorizzazioni di tipo B quanto disposto nell'articolo precedente per le autorizzazioni di tipo A. Qualora il Comune di residenza del cessionario sia diverso da quello del cedente il titolo originario è trasmesso dal primo comune al secondo per gli adempimenti di conseguenza.

Articolo 8 **Norme comuni**

1. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche nelle stazioni, nelle aree demaniali, o comunque nelle aree non a diretta disposizione del comune, è subordinato al permesso del soggetto proprietario o gestore.

2. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

3. E' consentita la rappresentanza del titolare dell'autorizzazione, persona fisica o società, da parte di un coadiutore, dipendente o socio, a condizione che, durante le attività di vendita, egli sia munito di atto di delega e del titolo originale dell'autorizzazione, da poter esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

4. Nel caso di svolgimento di una fiera il Comune ammette la partecipazione solo di operatori già in possesso di autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Articolo 9

Trasferimento, soppressione di mercati e istituzione di nuovi posteggi

1. Per il trasferimento di un mercato, di una fiera, ordinaria o promozionale, o di un posteggio fuori mercato, per ragioni di interesse pubblico, il Comune acquisisce preventivamente i pareri delle organizzazioni di categoria e associazioni dei consumatori; individuate le nuove aree e i relativi posteggi, assegna agli operatori un congruo termine per il definitivo trasferimento.

2. Qualora il Comune sopprima un mercato o i singoli posteggi, i titolari dei posteggi soppressi hanno priorità assoluta nell'assegnazione di posteggi comunque disponibili, quale che sia la merceologia trattata nello stesso mercato o in uno del gruppo di posteggi fuori mercato a merceologia esclusiva e, in subordine, in altra area individuata dal comune.

3. I nuovi posteggi sono assegnati compatibilmente con le dimensioni dei posteggi individuati e delle attrezzature di vendita secondo l'ordine risultante dalla graduatoria dei titolari di posteggio formata dal Dirigente del settore e pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni successivi. I criteri di priorità sono i seguenti:

- a) maggiore anzianità di attività maturata dalla data di assegnazione originaria del posteggio (*equivale alla data di rilascio della concessione ovvero dell'autorizzazione indicante il posteggio in tale mercato qualora non vi sia un provvedimento concessorio separato*), tenendo conto anche dei dante causa.
- b) data di iscrizione nel REA per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

4. Gli operatori interessati sono ordinati:

- a) secondo una graduatoria unica, per i mercati a merceologia non differenziata;
- b) secondo più graduatorie ordinate per settori merceologici e per specializzazioni merceologiche.

5. Per l'istituzione di nuovi posteggi, il servizio preposto al rilascio dell'autorizzazione e della concessione chiede il parere degli uffici comunali competenti in materia urbanistica, ambientale, di viabilità e traffico. Se gli uffici preposti al rilascio del parere non procedono entro il termine di 30 giorni dalla richiesta, il parere è acquisito come positivo. L'istituzione dei posteggi di cui il presente comma può avvenire solo in occasione della revisione del Piano per il Commercio su aree pubbliche.

Articolo 10

Aree private a disposizione del Comune

1. Qualora un soggetto privato metta a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, scoperta o coperta, per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 3, comma 2, lett. a), questa può essere inserita tra le aree equiparate pubbliche e, quindi soggetta alle norme del presente Regolamento.

2. Nel caso in cui l'area sia messa a disposizione gratuitamente da parte del soggetto privato, il Comune attribuisce priorità assoluta al soggetto che abbia conferito l'area,

qualora faccia richiesta di attività di commercio, nei limiti e nel rispetto dei requisiti previsti dalle norme e dalla convenzione con il Comune, nonché dal presente Regolamento.

Articolo 11 **Revoca dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione e la relativa concessione è revocata nel caso in cui l'operatore non risulti più in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività.
2. L'autorizzazione è altresì revocata nei casi in cui l'operatore:
 - a) Non inizi l'attività entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, fatta salva la facoltà del Comune di concedere una proroga non superiore a sei mesi per comprovata necessità;
 - b) Non utilizzi il posteggio per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare (sedici giornate di mercato, anche non consecutive), ovvero superiore ad un quarto del periodo di operatività del mercato ove questo sia inferiore all'anno solare, fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza, puerperio o servizio militare. I giustificativi delle assenze devono pervenire al Comune con lettera di accompagnamento debitamente sottoscritta entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento; fa fede il timbro postale. In caso di inoltro tardivo il giustificativo è considerato nullo.
 - c) Nel caso di subingresso qualora l'attività non venga ripresa entro un anno dalla data dell'atto di trasferimento dell'azienda o dalla morte del dante causa. I periodi di non utilizzazione, ricadenti nell'anno, del posteggio concesso al subentrante non in possesso dei requisiti per poterli ottenere, non sono computati ai fini della revoca.
3. Il Comune comunica all'interessato l'avvio del procedimento di revoca fissando un termine per le eventuali controdeduzioni, decorso il quale provvede all'adozione del provvedimento.
4. Nelle fiere è obbligatoria la presenza per l'intera durata della manifestazione.
5. Resta salva la facoltà di revocare la concessione del posteggio per motivi di interesse pubblico; in tale caso si applica l'art. 9, comma secondo.
6. Restano ferme, inoltre, le ipotesi di decadenza dalla concessione del suolo pubblico disciplinate dal Regolamento comunale per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa.

Articolo 12 **Norme comportamentali**

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.

2. L'operatore ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione amministrativa in originale ad ogni richiesta degli organi di vigilanza.

3. Le tende di protezione al banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 mt. e non possono sporgere oltre 50 cm dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio.

4. Gli operatori devono allestire ed insediarsi, così come lasciare libero il posteggio, nel rispetto degli orari fissati ai sensi del successivo articolo 17.

5. I posteggi devono essere lasciati liberi da ogni rifiuto derivante dalla attività di vendita svolta dall'operatore.

6. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, CD e similari a norma di legge.

Articolo 13 **Normativa igienico-sanitaria**

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico-sanitario stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze vigenti in materia, tenendo conto delle situazioni dove, nel mercato o nella fiera, non esistono apposite aree attrezzate.

Articolo 14 **Assenze**

1. I concessionari di posteggio non presenti entro l'orario stabilito nell'Ordinanza del Sindaco non possono accedere alle operazioni mercatali della giornata e sono considerati assenti.

2. Sono considerati assenti anche gli operatori che abbandonano il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario previsto salvo il caso di gravi intemperie.

3. Non sono conteggiati:

a) l'assenza determinata da malattia, gravidanza, servizio militare purché, entro i 30 giorni successivi, sia presentata idonea documentazione o, in caso di servizio militare, autocertificazione. Non è conteggiata neppure l'assenza per cause di forza maggiore (assistenza ad un congiunto gravemente ammalato, partecipazione al funerale di un parente, indisponibilità del mezzo di trasporto per furto o guasto) adeguatamente documentata entro i trenta giorni successivi.

Le assenze per i motivi che precedono sono giustificate con le stesse modalità anche se l'impedimento riguarda un solo socio di società titolare di concessione di posteggio.

- b) il mancato utilizzo del posteggio da parte del subentrante per causa di morte che chieda la sospensione dell'autorizzazione
 - c) l'assenza causata da intemperie che provochino l'inattività di oltre la metà degli operatori del mercato.
4. Qualora non sia rispettato il termine di cui al comma 3, l'assenza si considera giustificata, unicamente, dalla data in cui è prodotta la documentazione inerente.
5. In caso di subingresso per atto fra vivi o per causa di morte le assenze del cedente non si cumulano con quelle del subentrante. Il subentrante, ai fini dell'art. 29, comma 4 lett. b) del D.lgs. 31/3/1998 n. 114 può essere assente soltanto in proporzione ai mesi di titolarità.

Articolo 15 **Assegnazione dei posteggi vacanti**

1. Nei mercati rionali e in quelli di piccola dimensione a merceologia esclusiva, nonché nei posteggi fuori mercato non si procede alla "spunta" per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti.
2. Per le fiere minori, l'assegnazione alla "spunta" avviene soltanto con l'inserimento di coloro che pur avendo inoltrato istanza di partecipazione non sono risultati tra gli aventi diritto, seguendo l'ordine di graduatoria. La loro presenza viene valutata come anzianità effettiva ai fini della graduatoria per gli anni a seguire.
3. Per il mercato settimanale valgono le norme dello specifico regolamento.

Articolo 16 **Vendita a mezzo di veicoli**

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari mediante l'uso di veicoli, se appositamente attrezzati ed in possesso delle autorizzazioni richieste dalla vigente legislazione.
2. E' altresì consentito il mantenimento entro il perimetro del posteggio dei veicoli non attrezzati a condizione che non occupino spazi al di fuori di quelli espressamente assegnati e coincidenti con la superficie ed il dimensionamento del posteggio.
3. Nelle aree mercatali, gli spazi circostanti i posteggi non possono essere occupati da attività diverse, di promozione, pubblicitarie, o di vendita di opere dell'ingegno.

Articolo 17 **Regolazione della circolazione pedonale e veicolare**

1. L'area di svolgimento dei mercati, fiere, fiere promozionali, individuate ai sensi del presente regolamento viene interdetta, con apposita ordinanza sindacale, alla circolazione veicolare, con contestuale divieto di sosta con rimozione veicolare, in concomitanza con il giorno di svolgimento del mercato e per gli orari prestabiliti. Di conseguenza l'area è accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che

usufruiscono degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

Articolo 18 **Determinazione degli orari**

1. Ai sensi delle norme vigenti l'orario di vendita per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, è stabilito dal Sindaco, a norma dell'art. 50 del decreto legislativo n. 267/2000, in relazione ai mercati, alle fiere, ai posteggi fuori mercato e al commercio in forma itinerante.

Articolo 19 **Tariffe per la concessione del suolo pubblico e raccolta rifiuti solidi urbani**

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico e per la raccolta di rifiuti solidi urbani sono determinate sulla base delle disposizioni legislative e regolamenti vigenti.
2. Per gli assegnatari di posteggio, deve farsi riferimento alla dimensione dello stesso, indipendentemente dalla superficie effettivamente occupata anche se inferiore.

TITOLO 2 - MERCATI E POSTEGGI FUORI MERCATO

Articolo 20 Mercati esistenti

Con l'approvazione del presente regolamento si intendono regolarmente istituiti i seguenti mercati:

Mercati giornalieri:

Ubicazione	Tipologia	Num. Operatori	Merceologia	Allegato	Note
Via Lucania	Mercato coperto	74	Misto	1	Già esistente
Via Galeso - ex Pipigas	Mercato coperto	131 + 1 bar	Misto	2	Istituito con l'entrata in vigore del presente regolamento. I posteggi del settore alimentare sono ubicati all'interno della struttura, mentre i posteggi per la vendita di merci varie sono ubicati all'esterno.
P.zza Fadini	Mercato coperto	182	Misto	3	Istituito con delibera di c.c. n. 364 del 5-6 marzo 1980.
Vico Nove Lune	Mercato scoperto	30	Alimentare	4	Istituito con l'entrata in vigore del presente regolamento; il mercato sarà aperto anche nei giorni festivi per garantire il rispetto della tradizione storica legata al commercio e consumo dei prodotti ittici.
Zona C.E.P. - Salinella	Mercato coperto	26	Misto	5	Istituito con delibera di c.c. n. 572 del 10-11 aprile 1979.
Quartiere Talsano	Mercato coperto	Da definire a seguito di lavori di ristrutturazione	Misto	-	L'area mercatale è stata affidata in gestione al Consorzio UNICOL, beneficiario di fondi regionali per la ristrutturazione dei mercati.
Quartiere Paolo VI - Via Torre	Mercato coperto	10	Misto	6	Istituito con l'entrata in vigore del presente regolamento.
Talsano - Piazzale antistante il Cimitero	Mercato scoperto	6	Mercato dei fiori	7	Istituito con l'entrata in vigore del presente regolamento. Aperto anche nei giorni festivi.

Mercati settimanali, in aree scoperte:

Ubicazione	Giorno di svolgimento	Num. Operatori	Merceologia	Allegato	Note
Città Vecchia Vico Nove Lune, adiacenze Chiesa S. Agostino	Lunedì	20	Non alimentare	8	Istituito con l'entrata in vigore del presente regolamento.
Talsano Via Cacace, adiacente mercato coperto.	Mercoledì	240	Misto	9	Istituito con delibera di c.c. n. 1102 del 23 dicembre 1986.
Paolo VI Via Miglioli adiacenze Piazzale Campo Sportivo	Giovedì	80	Misto	10	Istituito con delibera c.c. n. 486 del 22 aprile 1988.
Lama – via Vizzarro	Lunedì	50	Misto	11	Già istituito con deliberazione di c.c. n. 441 del 21 marzo 1990 in via Brigantini. Con l'entrata in vigore del presente regolamento il mercato viene trasferito in via Vizzarro.
Tamburi Via Archimede, Via Deledda, via S. Francesco d'Assisi	Sabato	285	Misto	12	Istituito con delibera di c.c. del 20 marzo 1985. La gestione del mercato è affidata ad una ATI.
Salinella – adiacente mercato coperto zona CEP	Mercoledì	156	Misto	13	Già esistente.
Salinella – adiacente mercato coperto zona CEP	Venerdì	156	Misto	14	Già esistente.

Mercato bi-settimanale a merceologia esclusiva: indumenti usati

Ubicazione	Giorno di svolgimento	Num. Operatori	Merceologia	Allegato	Note
Rione Salinella – Zona CEP adiacente mercato coperto	Lunedì Giovedì	20 20	Esclusiva indumenti usati	15	Già istituito con delibera di giunta municipale n. 1024 del 9 marzo 1982.

Le dimensioni dei posteggi nei mercati sono così stabilite:

a) Mercati giornalieri coperti e scoperti:

merceologia	profondità (ml)	lunghezza (ml)
a1: alimentari e carni	4	4
a2: frutta e verdura	2	3
a3: prodotti ittici	4	4
a4: merci varie	4	4

b) Mercati settimanali e bisettimanali:

merceologia	profondità (ml)	lunghezza (ml)
b1: calzature	5	8
b2: casalinghi	5	8
b3: lampadari e mobili	8	8
b4: mezzo attrezzato alimentari	5	8
b5: salumi, formaggi, carni	5	8
b6: frutta e verdura, frutta secca	5	6
b7: prodotti ittici	5	6
b8: confezioni e tessuti	5	8
b9: altri articoli non alimentari	5	6
b10: mezzi attrezzati non alimentari	8	8

In casi particolari, dovuti all'assetto temporaneo di un'area mercatale e/o di uno o più posteggi, saranno assegnate misure diverse da quelle indicate al comma precedente.

In caso di utilizzo di mezzi attrezzati richiedenti posteggi con misure superiori a quelle precedentemente fissate, il Comune esaminerà la possibilità di soddisfare l'esigenza, purché ciò non contrasti con i diritti degli altri operatori e non intralci l'assetto generale del mercato.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento:

- il mercato giornaliero alimentare di Via Anfiteatro è soppresso;
- il mercato giornaliero alimentare di Piazza Icco viene sospeso, per motivi di ristrutturazione, sino a nuova determinazione.

Articolo 21

Posteggi sparsi

Sono **posteggi** sparsi nella città e sono raggruppati in base alla merceologia esclusiva dei prodotti che trattano. Sono i seguenti:

a) *Numero 12 posteggi per la vendita di angurie e meloni, con cadenza giornaliera e stagionali (vedi allegato n. 16).*

Il mercato è stagionale, opera con cadenza giornaliera, anche nei giorni festivi dal 1° maggio al 30 settembre.

b) *Numero 22 posteggi per la vendita di ortofrutta, con cadenza giornaliera, anche nei giorni festivi (vedi allegato n. 17).*

c) *Numero 19 posteggi per la vendita di frutta secca solo nei giorni prefestivi e festivi (allegato n. 18).*

Articolo 22

Funzionamento dei mercati

1. I mercati sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi.

2. Attività gestionali di natura non istituzionale possono essere affidate direttamente a soggetti compartecipati a tal fine costituiti.

3. Ai consorzi di operatori, regolarmente costituiti, che rappresentano almeno il 51 per cento degli operatori titolari di posteggio nell'ambito di un determinato mercato, è riconosciuta la possibilità di ottenere in affidamento la gestione dei servizi di mercato, sulla base di apposito schema di convenzione che, nel caso, sarà oggetto di approvazione da parte del comune con successivo e separato provvedimento di Giunta.

4. Il comune promuove, attraverso il metodo della concertazione con le Associazioni di categoria del commercio, i Consorzi di operatori di cui al comma 3 e le organizzazioni dei consumatori, la qualificazione dei mercati, da realizzarsi attraverso il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) progressivo adeguamento delle aree già sede di svolgimento dei mercati alle caratteristiche prefissate dall'art. 11 della legge regionale 18/01 e ai requisiti igienico-sanitari previsti dalle norme;
- b) definizione delle caratteristiche delle strutture di vendita con particolare riferimento ai mercati che si svolgono nel centro storico ed a quelli specializzati, affinché le stesse risultino rispondenti al contesto urbano nel quale si collocano e siano nel contempo rispondenti alle esigenze di funzionalità richieste ai fini dell'esercizio dell'attività;
- c) apposizione di segnaletica orizzontale e numerazione dei posteggi nei mercati, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 23

Criteria di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. Ai fini dell'assegnazione pluriennale di un posteggio all'interno di un mercato o di posteggi sparsi e nei mercati di nuova istituzione ovvero di quelli già esistenti e disponibili, il Comune esamina le domande pervenute e rilascia la concessione decennale sulla base dei criteri indicati nell'articolo 4.
2. La concessione del posteggio può avere una durata inferiore a dieci anni quando trattasi di area privata di cui il comune ne ottiene la disponibilità per un periodo di tempo più breve.

Articolo 24

Posteggi riservati ai portatori di handicap o ad associazioni di commercio equo e solidale

1. Per i posteggi riservati ai portatori di handicap e ad associazioni di commercio equo e solidale, viene predisposto apposito Bando Comunale, affisso all'Albo Pretorio e comunicato alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e presenti sul territorio. I posteggi saranno assegnati previa presentazione di domanda entro sei mesi dalla pubblicazione.
2. Per i portatori di handicap, è formata una graduatoria secondo i seguenti criteri in ordine di priorità:
 - a) minore età del richiedente;
 - b) maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle imprese;
 - c) a parità di condizioni, sorteggio.
3. L'assegnazione dei posteggi riservati alle associazioni di commercio equo e solidale è effettuata tenendo conto dell'anzianità di iscrizione nel R.E.A. e quindi dell'ordine cronologico di presentazione della domanda, riferito alla data di spedizione. A parità di condizioni, si procede a sorteggio. Ciascuno dei soggetti non può essere titolare di più di un'autorizzazione nello stesso mercato.
4. I posteggi che non risultano assegnati dopo l'espletamento di due ricognizioni secondo le metodologie sopra descritte non sono più coperti da riserva.

Articolo 25

Posteggi da attribuirsi ai produttori agricoli ed ai pescatori

1. L'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai pescatori per la vendita dei prodotti di propria produzione comporta il rilascio di una concessione annuale.
2. Qualora vi siano posteggi disponibili il dirigente ne dà notizia con pubblicazione, all'Albo pretorio del Comune, di apposito bando.

3. I soggetti di cui alla legge 9/2/1963 n. 59 e del D.Lgs. 228/01, nonché i soggetti che esercitano l'attività di pesca possono presentare domanda di concessione di posteggi loro riservati, allegando l'autorizzazione o la dichiarazione d'inizio attività recante il timbro di ricevimento del Comune nel quale è ubicato il fondo, e per i pescatori, l'autodichiarazione attestante l'esercizio dell'attività di pesca o la licenza di barca.

4. Il rilascio della concessione di posteggio avviene in base alla graduatoria delle presenze sul mercato e, in subordine, all'anzianità dell'attività dell'operatore desumibile:

- per gli agricoltori: da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato dichiara la data d'inizio dell'attività facendo riferimento alla data di rilascio dell'autorizzazione di cui alla legge 58/1963 o alla data di presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 228 del 18.5.2001;
- per i pescatori: autodichiarazione o documentazione attestante la data di inizio dell'attività.

5. Ogni produttore agricolo ed ogni pescatore può occupare un solo posteggio nel mercato; su tale posteggio potrà essere esercitata la vendita anche da più soggetti in possesso dei requisiti, anche in orari diversi, purchè vi sia accordo fra il titolare del posteggio e gli altri soggetti.

6. Il produttore agricolo, ad ogni richiesta degli organi di vigilanza, ha l'obbligo di presentare l'autorizzazione o la denuncia di inizio attività in corso di validità rilasciato dal Comune in cui è ubicato il fondo e, per i titolari di concessione di posteggio, il relativo atto; il pescatore ha l'obbligo di presentare l'autorizzazione rilasciata dal comune.

7. La concessione di posteggio è revocata nel caso in cui il titolare perda la qualifica di produttore agricolo o pescatore.

8. I produttori agricoli ed i pescatori devono indicare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita per unità di misura dei prodotti esposti per la vendita, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.

9. Per quanto non previsto specificamente in questo articolo, si applicano le altre disposizioni contenute nel presente Regolamento.

10. Nei periodi di tradizionale raccolta di funghi, erbe commestibili o di prodotti di cacciagione, è consentita la vendita di tali prodotti a coloro che esercitano tali attività in maniera occasionale, purchè muniti dei previsti permessi.

I soggetti interessati dovranno presentare istanza in carta libera all'Ufficio Attività Produttive almeno 5 giorni prima del periodo deciso per la vendita.

Il permesso si intende accordato se non viene comunicato il diniego.

La vendita di cui al presente comma potrà essere esercitata, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, anche nei giorni festivi, esclusivamente nei seguenti posteggi:

10.1.
.....

.....
.....
.....

Articolo 26

Norme relative alla miglioria, allo scambio e all'ampliamento della superficie dei posteggi

1. Il Servizio Commercio e AA.PP., prima di trasmettere alla Regione la eventuale comunicazione di cui all'art. 5 co. 2 del presente Regolamento relativa ai posteggi liberi, procede all'emissione di un bando entro il 28 febbraio ed entro il 30 luglio di ogni anno riservato agli operatori del mercato concessionari di posteggio, per le migliorie.
2. Gli operatori interessati a cambiare il proprio posto devono rivolgere domanda scritta al Comune, entro i termini previsti dal bando.
3. I criteri per la miglioria del posteggio sono i seguenti:
 - a) maggiore anzianità di mercato;
 - b) anzianità di iscrizione al Registro delle Imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
 - c) anzianità di iscrizione al REA per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.
4. Al fine di salvaguardare il rispetto delle norme di carattere igienico e sanitario, i posteggi dotati di allacciamento alla rete elettrica, idrica o fognaria, possono essere assegnati soltanto ad operatori del settore alimentare che necessitano di tali servizi.
5. Le domande vengono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, le dimensioni e le necessità dei banchi e degli autonegozi.
6. I soggetti convocati per la scelta, impossibilitati a partecipare, possono farsi rappresentare da altra persona munita di delega scritta riportante gli estremi dell'autorizzazione amministrativa.
7. Le domande di spostamento di posteggio vengono esaminate ed accolte tenendo conto anche dei posteggi che si rendono liberi a seguito di accoglimento delle domande di migliorie.
8. L'assegnazione di posteggio per miglioria non va ad incidere sull'anzianità dell'operatore interessato.
9. Le opzioni di posteggio attuate per miglioria, non consentono il ripristino dell'assegnazione originaria se non attraverso le ordinarie possibilità prevista dalla legge e dalle norme regolamentari.
10. Lo scambio di posto fra due commercianti dello stesso settore può essere consentito, purché avvenga senza modifica degli spazi assegnati, previa apposita domanda, da

inviare, con firma congiunta, al Comune che provvede, tramite l'ufficio incaricato entro trenta giorni dal ricevimento della domanda al rilascio di una nuova autorizzazione.

11. Le domande di ampliamento della superficie di ciascun posteggio, sono accolte compatibilmente con gli spazi a disposizione, sempreché ne sussistano le condizioni di viabilità pedonale, di accessibilità ai posteggi e di sicurezza. L'accoglimento delle domande comporta l'aggiornamento d'ufficio della planimetria dell'area mercatale.

Articolo 27

Trasferimento del posteggio per motivi di pubblico interesse

1. Qualora si debba procedere al trasferimento del posteggio per motivi di pubblico interesse, il nuovo posteggio, avente almeno la stessa superficie del precedente, deve essere individuato secondo i seguenti criteri di priorità:

a) se trattasi di un posteggio nel mercato settimanale:

- nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non si abbia in atto una emissione del bando;
- nell'ambito dell'area di mercato mediante l'istituzione di un nuovo posteggio, dato atto che in tal caso, non si modifica comunque il dimensionamento complessivo del mercato ed il numero di posteggi in esso previsti;

b) se trattasi di un posteggio nei mercati coperti o in quelli a merceologia esclusiva:

- nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati, sempreché per lo stesso posteggio non si abbia in atto una emissione del bando;
- nell'ambito dell'area di altro mercato, su scelta dell'operatore tra i posteggi disponibili, qualora non vi sia disponibilità di posteggio all'interno dell'area del mercato già occupato.

c) se trattasi di un posteggio fuori mercato:

- nell'ambito dei posteggi eventualmente disponibili in quanto non assegnati appartenenti al gruppo merceologico in questione, sempreché per lo stesso posteggio non si abbia in atto una emissione del bando
- mediante l'istituzione di un nuovo posteggio su un'area possibilmente il più vicino possibile a quello soppresso.

Articolo 28

Assenze

1. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel mercato al posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite. L'area va resa obbligatoriamente libera entro il termine fissato.

2. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento del mercato non sia presente nel posteggio entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente

3. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore, quali peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico, è considerato assente a tutti gli effetti.

4. L'Ufficio Attività Produttive provvede ad annotare le assenze degli operatori e a segnalarle all'ufficio commercio su aree pubbliche per le conseguenti determinazioni.

TITOLO 3 - FIERE

Articolo 29 Fiere ordinarie

La Fiera ordinaria è gestita dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetti esterni.

Le fiere ordinarie regolarmente istituite con l'approvazione del presente regolamento sono le seguenti:

- Fiera dell'Epifania: 4 e 5 gennaio, in Corso Italia, nel tratto compreso tra via Polesine e viale Magna Grecia (vedi allegato 19);
- Fiera di San Cataldo: 8, 9 e 10 maggio, Città Vecchia; la sede di svolgimento sarà individuata di anno in anno con Ordinanza Sindacale (vedi allegato 20).
- Fiera del 15 agosto: Via Archimede, all'interno dell'area Mercatale, posteggi n. (vedi allegato 21).

Con l'approvazione del presente Regolamento viene istituita la **Fiera mensile delle merci varie**, che si svolgerà ogni prima domenica del mese. L'Amministrazione Comunale si impegna ad individuare idonea area per circa 150 operatori di merci varie, al fine di assicurare qualificata partecipazione di operatori di merci e prodotti manifatturieri; la fiera si svolgerà una domenica al mese, con esclusione della prima domenica riservata allo svolgimento della Mostra-Mercato dell'antiquariato. L'individuazione dell'area dovrà essere preventivamente approvata dalle associazioni di categoria.

Articolo 30 Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi

1. Sono ammessi a partecipare alla fiera i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche di tipo A o di tipo B rilasciata da qualsiasi comune italiano.
2. Gli interessati devono presentare unica domanda di ammissione per tutte le Fiere, entro 60 gg. dalla data della prima fiera a cui intendono partecipare, a mezzo raccomandata a/r. Nel caso in cui il 60° giorno sia festivo, la data è posticipata al primo giorno feriale successivo. Fa fede la data di spedizione della raccomandata.
3. La domanda deve contenere gli estremi dell'autorizzazione con la quale si intende partecipare, la merceologia principale trattata, il n. e la data di iscrizione al Registro delle Imprese e al R.E.A. (ex Registro Ditte) per l'attività del commercio su aree pubbliche, i riferimenti al cedente in caso di acquisto d'azienda ai fini del cumulo dell'anzianità di presenza.

4. Scaduto il termine di cui al terzo comma vengono redatte tre graduatorie degli operatori richiedenti l'ammissione, corrispondenti alle tre tipologie alimentare, non alimentare e somministrazione, seguendo nell'ordine i seguenti criteri di priorità:

- a) maggiore anzianità effettiva di presenza, intesa come il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella Fiera dalla sua istituzione;
- b) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- c) anzianità di iscrizione nel REA (ex registro ditte) per l'attività di commercio su aree pubbliche;
- d) ordine cronologico di spedizione della domanda.

5. La graduatoria viene affissa, almeno quattordici giorni prima dell'inizio della fiera, per dieci giorni, all'albo pretorio. Entro i dieci giorni di affissione devono pervenire eventuali osservazioni da parte degli interessati.

6. Nell'ambito della fiera ciascun operatore, può essere assegnatario al massimo di un solo posteggio.

7. Gli operatori rimasti esclusi per esaurimento dei posteggi hanno diritto di assegnazione dei posteggi rimasti liberi da parte degli aventi diritti che risultano assenti.

8. Definita la graduatoria, gli operatori vengono convocati presso la sede comunale per la scelta del posteggio. Gli operatori devono intervenire personalmente o tramite proprio rappresentante munito di delega scritta.

9. Dopo aver assegnato il posteggio agli operatori presenti alla riunione, se sussiste il caso, si procede all'assegnazione d'ufficio dei posteggi rimanenti agli eventuali operatori in graduatoria che non si siano presentati.

10. Le concessioni di posteggio nell'ambito della Fiera, sono soggette al pagamento degli oneri per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nella misura stabilita dai Regolamenti comunali in relazione alla dimensione del posteggio assegnato.

11. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore quali peggioramento della situazione atmosferica, grave ed improvviso malessere fisico, sarà considerato assente a tutti gli effetti.

12. La presenza effettiva in una fiera può essere computata solo a condizione che l'operatore abbia effettivamente esercitato nella fiera stessa e sia stato presente per tutta la durata della stessa.

Articolo 31 **Fiere promozionali**

1. Al fine di promuovere o valorizzare specifiche tradizioni, produzioni locali tipiche, attività culturali, prodotti di antiquariato o aventi valore storico o artistico, il Comune istituisce fiere promozionali.
2. A tali manifestazioni partecipano gli operatori autorizzati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e anche le persone fisiche o società di persone iscritte nel registro delle imprese, nonché artisti, scambisti ed operatori non professionali in genere.
3. Le fiere promozionali sono gestite dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi salvo che non si proceda all'affidamento della gestione delle manifestazioni a terzi.
4. Con l'approvazione del presente regolamento si intendono regolarmente istituite le seguenti fiere:

a) Mostra Mercato dell'Antiquariato: quartiere Borgo, Piazza Archita: posteggi n. 60, riservati ad operatori del settore: antiquari, artisti, scambisti, hobbisti, artigiani, collezionisti. La Mostra-Mercato si svolge ogni prima domenica del mese ed è normalmente affidata in gestione a terzi, a seguito di stipula di convenzione che ne regola modalità di svolgimento, ubicazione esatta dei posteggi, nominativi dei partecipanti alla manifestazione (vedi allegato 22).

b) Mercatino delle pulci: istituito con l'approvazione del presente regolamento, così come deliberato dalla Giunta Comunale nella seduta del 13 febbraio 2004, registrata al n. 51 del Registro delle deliberazioni. Sede: nei pressi dello Stadio Iacovone, rione Salinella, posteggi n. 100 aventi superficie di mt. 6x4. Il disciplinare tecnico del mercatino delle pulci, di cui alla deliberazione della Giunta Municipale n. 51 del 13.2.2004 è riportato in allegato(vedi allegato 23).

Articolo 32 **Commercio su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze ed eventi**

In occasione di ricorrenze ed eventi senza scopo di lucro, a carattere sociale, religioso, politico, culturale, sportivo e simili, promossi da associazioni non aventi scopo di lucro, parrocchie, partiti politici, soggetti no-profit, il Comune può affidare la gestione della manifestazione al soggetto promotore e lo, ove richiesto, sia in possesso del permesso all'occupazione del suolo pubblico; la eventuale partecipazione alla manifestazione di operatori commerciali per la vendita o la somministrazione di prodotti al pubblico è subordinata alla comunicazione alla Ripartizione Sviluppo economico dei nominativi degli stessi, per consentire agli uffici la verifica del possesso dei requisiti.

TITOLO 4 - COMMERCIO ITINERANTE

Articolo 33

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa. E' comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle montate anche per breve tempo e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

2. L'esercizio del commercio in forma itinerante permette di effettuare soste per il tempo necessario a servire la clientela, e comunque non superiori a un'ora di permanenza nel medesimo punto, con obbligo di spostamento di almeno 500 metri decorso detto periodo e divieto di tornare nel medesimo punto nell'arco della giornata.

3. E' fatto divieto di esercitare il commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento dei mercati e fiere, nelle aree urbane adiacenti quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi con aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a metri 150 in linea d'aria.

4. E' assolutamente vietato vendere in forma itinerante prodotti ittici e funghi.

5. E' vietato l'uso di impianti di amplificazione o di riproduzione sonora.

Articolo 34

Zone vietate

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante è vietato:

a) nelle seguenti vie e piazze:

Via D'Aquino, da Corso due Mari a P.zza Immacolata;

P.zza Immacolata, tutta;

Via Di Palma, da P.zza Immacolata a via Duca degli Abruzzi;

Via Berardi, da Via Anfiteatro a P.zza Immacolata;

Via Mignogna, da P.zza Immacolata a Corso Umberto;

C.so Due Mari, da C.so Umberto al Lungomare Vittorio Emanuele III;

Lungomare Vittorio Emanuele III, da Corso Due Mari a V.le Virgilio;

Piazza Ebalia, tutta.

b) nel quadrilatero compreso tra C.so Due Mari e Via Leonida, a non meno di mt. 300 dai mercati giornalieri e settimanali, nelle strade a scorrimento veloce o soggette ad intenso traffico: Via Galeso, Via Orsini e incroci relativi, Via San Brunone (Cimitero urbano), V.le Trentino, Via Cesare Battisti, V.le Virgilio sino al V.le Ionio e asino al bivio toscano, V.le Liguria, Via Japigia, Via Messapia, C.so Italia. V.le Magna Grecia,

Via Dante, Via P. Amedeo, P.zza Rammellini, Via Medaglie d'Oro, C.so V. Emanuele, V.le Europa (Talsano) con relativi incroci, V.le Jonio (S. Vito), Via Lama (Lama).

- c) in tutti i casi di sosta irregolare del veicolo;
- d) in tutti i casi in cui la sosta sia vietata o comunque entro cinque metri dall'intersezione stradale;
- e) nelle aree sottoposte a vincoli paesaggistici, o aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale.
- f) nelle strade extraurbane principali, secondarie, nelle strade urbane di scorrimento, rondò e spartitraffico
- g) nell'area compresa nel raggio di metri 100, in linea d'aria, da chiese, ospedali, musei

2. Presso gli uffici della Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli interessati una mappa del territorio comunale nella quale sono evidenziate le zone vietate al commercio itinerante.

3. Il Comune è tenuto a comunicare, su richiesta dell'interessato, l'elenco delle aree comunali dove è vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante.

TITOLO 5 - SANZIONI

Articolo 35

Sanzioni

1. E' punito con la sanzione prevista dall'art. 29 co. 1 del D.lgs. 114/98 e con la confisca delle attrezzature e della merce:

- a) chi esercita il commercio su aree pubbliche senza l'autorizzazione o fuori dal territorio di validità. E' considerato "fuori territorio" l'esercizio dell'attività in un posteggio diverso da quello assegnato.
- b) il coadiutore, dipendente o socio di società che svolga attività di vendita in luogo del titolare senza essere munito di delega e dell'autorizzazione originale.

2. Le seguenti violazioni ai limiti ed ai divieti previsti dal presente Regolamento sono puniti con le sanzioni previste dall'art. 29 co. 2 e 3 del D.lgs. 114/98 e dall'articolo 9 della L.R. n. 18/2001:

- a) vendere prodotti non appartenenti alla categoria merceologica indicata nell'autorizzazione da parte dei titolari di posteggi vincolati;
- b) cedere a terzi l'uso totale o parziale del proprio posteggio;
- c) esercitare il commercio itinerante nelle zone vietate con regolamenti e ordinanze sindacali.

3. Le seguenti violazioni sono punite, ai sensi dell'art. 24 comma 3 della legge regionale 18/01:

- a) il subentrante nell'autorizzazione, in possesso dei previsti requisiti che inizi a esercitare l'attività senza aver provveduto a inoltrare la comunicazione di subingresso al Comune;
- b) il titolare dell'autorizzazione che in caso di cambio di residenza, omette di darne comunicazione nei trenta giorni;
- c) l'operatore in forma itinerante che permane nel medesimo punto più di un'ora.

4. Le seguenti violazioni sono punite ai sensi del Regolamento relativo alla TOSAP/COSAP:

- a) collocare i banchi di vendita, gli autonegozi, le attrezzature e le merci esposte in modo da occupare un'area superiore alle dimensioni del posteggio assegnato;
- b) sostare nell'area di mercato con i veicoli adibiti al trasporto della merce occupando uno spazio superiore alle dimensioni del posteggio assegnato.

Le condizioni per irrogare la sanzione non sussistono nel caso in cui il titolare di un posteggio occupi una superficie maggiore di quella concessa e la superficie eccedente sia di modesta ampiezza.

5. Le seguenti violazioni alle norme del presente Regolamento, commesse sia dai commercianti su aree pubbliche che dai produttori agricoli, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 25 euro a 500 euro:

- a) non lasciare pulito il posteggio occupato e non raccogliere e depositare i rifiuti come prescritto;

- b) lasciar sporgere le tende di protezione dei banchi e/o le altre attrezzature oltre 50 cm. dalla verticale del limite di allineamento col perimetro del posteggio o collocare ad una altezza dal suolo non inferiore a 2,5 metri;
- c) utilizzare audiovisivi e/o apparecchi per l'amplificazione del suono a norma di legge;

6. Non indicare in modo chiaro e leggibile i prezzi di vendita al pubblico da parte dei produttori agricoli è sanzionato ai sensi dell'art. 22 co. 3 del D. lgs. 114/98.

7. Le altre violazioni alle limitazioni e ai divieti del presente piano sono punite sempre con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €. 25 a €. 500, se non già disciplinate da apposita normativa.

8. Il procedimento sanzionatorio si esegue secondo i principi e gli istituti della legge 24/11/81 n. 689 e successive modificazioni.

9. In caso di particolare gravità o di recidiva 2), secondo quanto previsto dall'art. 29 co. 3 del D.lgs. 114/98, le violazioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo possono comportare la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni (equivalenti a 4 giornate per gli operatori del mercato settimanale).

10. Il mancato pagamento dei tributi locali inerenti l'utilizzo del posteggio oltre 90 giorni dalla scadenza fissata, comporta la sospensione della concessione di posteggio fino al pagamento di quanto dovuto; il conseguente mancato utilizzo del posteggio si computa, a tutti gli effetti, come assenza.

11. Non si procede all'assegnazione dei posteggi liberi agli spuntasti non in regola con il pagamento, derivante da precedenti occupazioni, dei tributi locali e inerenti l'utilizzo del posteggio.

Articolo 36

Distruzione e devoluzione delle merci sequestrate o confiscate

1. Agli effetti degli artt. 5 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, nei casi in cui è previsto che si proceda alla vendita o alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate, esse debbono essere distrutte qualora il Dirigente del Servizio comunale competente all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative le abbia valutate di valore complessivamente non superiore a euro 516.

2. Agli effetti delle norme predette, inoltre, equivale alla distruzione delle cose sequestrate o confiscate la devoluzione di esse per la realizzazione di interventi di beneficenza o assistenza ovvero di promozione dello sviluppo economico, disposta in favore di soggetti, aventi o meno personalità giuridica, che si impegnano a realizzare detti interventi.

Articolo 37
Norma di rinvio

1. Il presente regolamento si adegua alle norme legislative e regolamentari adottate in forma automatica per quanto riguarda le parti non sostanziali.

Via Lucania- mercato coperto

Cadenza
GIORNALIERO

Tipologia
ALIMENTARE E MERCI VARIE

Sede
ITALIA-MONTEGRANARO - VIA LUCANIA

Già operativo alla data di entrata in vigore del Piano.

Superficie area destinata a mercato _____

Superficie area occupata dai posteggi _____

Numero dei posteggi
73

Dimensione dei posteggi

GALESO – EX PIPIGAS – mercato coperto

Cadenza

GIORNALIERO

Tipologia

Alimentare e merci varie

Sede

TAMBURI-CROCE LIDO AZZURRO – VIA GALESO

Istituito con l'approvazione del Piano.

Superficie area destinata a mercato _____

Superficie area occupata dai posteggi _____

Numero dei posteggi

131 + 1 bar

Dimensioni dei posteggi

Piazza FADINI – Mercato Coperto

Cadenza
GIORNALIERO

Tipologia
ALIMENTARI E MERCI VARIE

Sede
RIONE BATTISTI TRE-CARRARE TARANTO – via Principe Amedeo

Delibera istitutiva : n. 364 del 5-6 marzo 1980 del C.C.

Superficie area destinata a mercato _____

Superficie area occupata dai posteggi _____

Numero dei posteggi
182

Dimensioni dei posteggi

CITTA' VECCHIA – MERCATO SCOPERTO

Cadenza
GIORNALIERO

Tipologia
ALIMENTARE

Sede
CITTA' VECCHIA

Ubicazione
VICO NOVE LUNE

Istituito con l'approvazione del Piano.

Superficie area destinata a mercato _____

Superficie area occupata dai posteggi _____

Numero dei posteggi
30

Dimensioni dei posteggi

SALINELLA – MERCATO COPERTO

Cadenza
GIORNALIERO

Tipologia
ALIMENTARI E MERCI VARIE

Sede
SALINELLA ZONA CEP

Delibera istitutiva : n. 572 del 10-11 aprile 1979 del C.C.

Superficie area destinata a mercato _____

Superficie area occupata dai posteggi _____

Numero dei posteggi
26

Dimensioni dei posteggi

VIA TORRE-QUARTIERE PAOLO VI – MERCATO COPERTO

Cadenza

GIORNALIERO

Tipologia

ALIMENTARI E MERCI VARIE

Sede

VIA TORRE – QUARTIERE PAOLO VI

Istituito *con* l'approvazione del Piano

Superficie area destinata a mercato _____

Superficie area occupata dai posteggi _____

Numero dei posteggi

10

Dimensioni dei posteggi

PIAZZALE ANTISTANTE CIMITERO – MERCATO SCOPERTO

Cadenza

GIORNALIERO

Tipologia

MERCATO DEI FIORI

Sede

PIAZZALE ANTISTANTE CIMITERO – RIONE TALSANO

Istituito con l'approvazione del Piano

Superficie area destinata a mercato _____

Superficie area occupata dai posteggi _____

Numero dei posteggi

6

CITTA' VECCHIA – MERCATO SCOPERTO

Cadenza

SETTIMANALE: Lunedì

Tipologia

MERCI VARIE

Sede

CITTA' VECCHIA – VICO NOVE LUNE ADIACENTE CHIESA S.
AGOSTINO

Istituito con l'approvazione del Piano.

Superficie area destinata a mercato _____

Superficie area occupata dai posteggi _____

Numero dei posteggi

20

Dimensioni dei posteggi

TALSANO – MERCATO SCOPERTO

Cadenza

SETTIMANALE : mercoledì

Tipologia

MERCI VARIE - ALIMENTARE

Sede

TALSANO VIA CACACE ADIACENZE MERCATO COPERTO

Delibera istitutiva : n. 1102 del 23 dicembre 1986 del C.C.

Superficie area destinata a mercato _____

Superficie area occupata dai posteggi _____

Numero dei posteggi

240

QUARTIERE PAOLO VI – MERCATO SCOPERTO

Cadenza

SETTIMANALE : giovedì

Tipologia

MERCI VARIE - ALIMENTARE

Sede

QUARTIERE PAOLO VI, VIA MIGLIOLI ADIACENTE PIAZZALE
CAMPO SPORTIVO

Delibera istitutiva : n. 486 del 22 aprile 1986 di C.C.

Superficie area destinata a mercato _____

Superficie area occupata dai posteggi _____

Numero dei posteggi

80

Dimensioni dei posteggi

LAMA – MERCATO SCOPERTO

Cadenza

SETTIMANALE :lunedì

Tipologia

MERCI VARIE - ALIMENTARE

Sede

CIRCOSCRIZIONE S. VITO-LAMA-CARELLI VIA VIZZARRO

Delibera istitutiva : n. 441 del 21 marzo 1990 del C.C.

Superficie area destinata a mercato _____

Superficie area occupata dai posteggi _____

Numero dei posteggi

50

Dimensioni dei posteggi

TAMBURI – MERCATO SCOPERTO

Cadenza

SETTIMANALE :sabato

Tipologia

MERCI VARIE - ALIMENTARE

Sede

RIONE TAMBURI - VIA ARCHIMEDE, VIA DELEDDA, VIA S.
FRANCESCO D'ASSISI

Delibera istitutiva : n. del 20 marzo 1985 di C.C.

Superficie area destinata a mercato _____

Superficie area occupata dai posteggi _____

Numero dei posteggi

285

Dimensioni dei posteggi

SALINELLA – MERCATO SCOPERTO

Cadenza

SETTIMANALE : mercoledì

Tipologia

MERCI VARIE - ALIMENTARE

Sede

SALINELLA , ADIACENTE MERCATO COPERTO ZONA CEP

Già operativo alla data di entrata in vigore del Piano.

Superficie area destinata a mercato _____

Superficie area occupata dai posteggi _____

Numero dei posteggi

156

Dimensioni dei posteggi

SALINELLA – MERCATO SCOPERTO

Cadenza

SETTIMANALE : venerdì

Tipologia

MERCI VARIE - ALIMENTARE

Sede

SALINELLA , ADIACENTE MERCATO COPERTO ZONA CEP

Già operativo alla data di entrata in vigore del Piano

Superficie area destinata a mercato _____

Superficie area occupata dai posteggi _____

Numero dei posteggi

156

Dimensioni dei posteggi

SALINELLA MERCATO SCOPERTO

Cadenza

BI-SETTIMANALE :lunedì,
giovedì

Tipologia

INDUMENTI USATI

Sede

SALINELLA , ADIACENTE MERCATO COPERTO ZONA CEP

Delibera istitutiva : N. 1024 DEL 9-3-1982 della G.M.

Superficie area destinata a mercato _____

Superficie area occupata dai posteggi _____

Numero dei posteggi

LUNEDI' : 20

GIOVEDI' :20

Dimensioni dei posteggi

POSTEGGI SPARSI

Cadenza

GIORNALIERA – stagionale

dal 1° maggio al 30 settembre anche nei giorni festivi

Tipologia

MERCEOLOGIA ESCLUSIVA: ANGURIE, MELONI

Sede dei posteggi

Già operante alla data di approvazione del Piano

Numero dei posteggi

12

POSTEGGI SPARSI

Cadenza

GIORNALIERA , anche nei giorni festivi

Tipologia

MERCEOLOGIA ESCLUSIVA: ORTOFRUTTA

Sede dei posteggi

Già operante alla data di approvazione del Piano

Numero dei posteggi

22

POSTEGGI SPARSI

Cadenza

Solo nei giorni prefestivi e festivi

Tipologia

MERCEOLOGIA ESCLUSIVA: FRUTTA SECCA

Sede dei posteggi

Già operante alla data di approvazione del Piano

Numero dei posteggi

19

FIERA DELL'EPIFANIA

Tipologia
ORDINARIA

Sede
CORSO ITALIA NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA POLESINE E V.LE
MAGNA GRECIA

Data di svolgimento
4 e 5 GENNAIO

Delibera istitutiva

Superficie area destinata a mercato _____

Superficie area occupata dai posteggi _____

Numero dei posteggi
120

FIERA DI SAN CATALDO

Tipologia
ORDINARIA

Sede : individuata di anno in anno con Ordinanza Sindacale

Data di svolgimento
8, 9 e 10 MAGGIO

Delibera istitutiva

Superficie area destinata a mercato _____

Superficie area occupata dai posteggi _____

Numero dei posteggi

FIERA DEL 15 AGOSTO

Tipologia
ORDINARIA

Sede : via Archimede , all'interno dell'area mercatale

Data di svolgimento
15 agosto

Delibera istitutiva

Superficie area destinata a mercato _____

Superficie area occupata dai posteggi _____

Numero dei posteggi

MOSTRA MERCATO DELL'ANTIQUARIATO

Cadenza

1° DOMENICA DEL MESE

Sede

QUARTIERE BORGO, P.ZZA ARCHITA

Tipologia

Mostra mercato specializzata in articoli di antiquariato, hobbistica e per la vendita di prodotti dell'ingegno da parte di artisti, nonché dei manufatti artigianali.

Delibera istitutiva

Superficie area destinata a mercato _____

Superficie area occupata dai posteggi _____

Numero dei posteggi

MERCATINO DELLE PULCI

Cadenza
DOMENICALE

Sede
NEI PRESSI DELLO STADIO IACOBONE, RIONE SALINELLA

Tipologia
MERCEOLOGIA ESCLUSIVA: filatelia (francobolli ed oggetti di interesse filatelico), numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico), libri, riviste, giornali ed altri documenti a stampa, atlanti e mappe, materiali per la videoscrittura, cartoline e fotografie, monili, orologi, strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione, dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e visiva, di comunicazione e relativi accessori, giochi, giocattoli, modellismo, soldatini e figurine, gadget, articoli da fumo, militari ed onorificenze, attrezzi da lavoro, mobili, opere di pittura, di scultura, di grafica, ceramiche, articoli per la casa, tappeti, statue per giardini ed elementi di architettura, utensili da lavoro, ferramenta, materiale elettrico, bricolage, articoli da giardino.

Delibera istitutiva

Superficie area destinata a mercato _____

Superficie area occupata dai posteggi _____

Numero dei posteggi
100